

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1728 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) n. 515/2014 per quanto riguarda l'assegnazione di finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del sistema di ingressi/uscite

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 assegna 791 milioni di EUR per lo sviluppo di sistemi informatici a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne previa adozione dei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (2) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che stabilisca come ripartire l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 per lo sviluppo di sistemi informatici, quando la ripartizione di tale importo non è stabilita nei pertinenti atti legislativi dell'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES). L'EES è un elemento fondamentale dei sistemi informatici di cui ai considerando 1 e 2. Inoltre, è importante che si proceda senza ulteriori indugi all'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226, in modo che il sistema possa essere pienamente operativo entro il 2020, come programmato.
- (4) L'articolo 64 del regolamento (UE) 2017/2226 specifica quali sono le spese sostenute per l'attuazione dell'EES che saranno a carico del bilancio generale dell'Unione che provvederà a sovvenzionarle al 100 %. Tale disposizione tuttavia non stabilisce né l'entità del finanziamento supplementare destinato a coprire tali spese, né i criteri per la ripartizione in base al tipo di spese e di beneficiari.
- (5) Dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 sarà resa disponibile un'assegnazione complessiva di 480 241 000 EUR per coprire le spese legate all'applicazione dell'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.
- (6) Nell'ambito di tale assegnazione complessiva un importo di 287 863 000 EUR sarà messo a disposizione dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») per coprire, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/2226, le spese relative all'istituzione e al funzionamento del sistema centrale dell'EES, dell'infrastruttura di comunicazione, dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI), del servizio web e dell'archivio dei dati di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226, come previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 143.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

